

Alla presente istanza allego copia fotostatica di documento di identità

Santa Maria di Sala,..... Firma.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali secondo le disposizioni dettate dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e della normativa nazionale.

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, Piazza XXV Aprile, 2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE); P.I. 00625620273; C.F. 00625620273; PEC: santamariadisala@cert.legalmail.it; TEL 041-486788; FAX 041-487379; Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è la Società: DPO Italia S.r.l. - Via A.Pacinotti, n. 13 -39100 Bolzano (BZ); l'indirizzo di posta elettronica cui inviare quesiti è: dpo@pec.brennercom.net;

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Santa Maria di Sala relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia (si indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006; DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Regolamenti ecc.). I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia e sono trattati con procedure informatizzate, telematiche e manuali. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati.

Sono ammessi la tutela in sede amministrativa e giurisdizionale e il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>

Santa Maria di Sala, _____ Firma _____

Estratto Articolo 29 del Regolamento sulla Gestione e Riscossione delle Entrate Comunali di cui alla D.C.C. 16/2020

1. Ai debitori di somme di natura tributaria derivanti da accertamenti esecutivi di cui al comma 792 della L.160/2019, prima dell'inizio di procedure esecutive, il Funzionario Responsabile del tributo, su specifica istanza dell'interessato, può concedere, per ragioni di temporaneo ed obiettivo stato di difficoltà, una dilazione di pagamento, nel rispetto delle regole di cui ai successivi commi.
2. L'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00 e la rata minima concedibile non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche ed euro 100,00 per le persone giuridiche. I piani di ammortamento concedibili sono articolati per importo in rate mensili, fino ad un massimo di 48 rate e così suddivisi:
 - a) fino a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili
 - c) da euro 3.00,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - e) oltre 20.000,01 euro fino ad un massimo di 48 rate mensili.
3. Il Funzionario Responsabile stabilisce, con propria valutazione effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente, il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità, in ragione dell'entità dello stesso debito e delle possibilità di pagamento del debitore;
4. L'istanza del debitore deve essere redatta su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente e per comprovare il temporaneo stato di difficoltà, deve essere accompagnata:

per importi fino a 10.000,00 €

 - da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

per importi oltre 10.000,01 €

 - da certificazione ISEE per le persone fisiche e ditte individuali;
 - dati di bilancio idonei a valutare la situazione economico patrimoniale e copia visura registri immobiliari per valutare l'impatto economico finanziario di eventuali gravami sugli immobili del debitore per le attività economiche;
5. In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di difficoltà la rateazione può essere prorogata una sola volta con rimodulazione della rata, salvi i minimi previsti al precedente comma 2, per un ulteriore periodo pari alla metà di quello già concesso, a meno che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8;
6. Per importi rilevanti, oltre euro 30.000,00 il Funzionario Responsabile, sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore può richiedere presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, in particolare il titolo deve:
 - coprire un periodo superiore di almeno due mesi rispetto al periodo richiesto per la rateazione;
 - prevedere la clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
 - prevedere un'operatività garantita entro massimo 20 giorni dalla decadenza della rateazione.
7. In alternativa alla garanzia di cui al precedente comma 6 il debitore può volontariamente prestare forme di garanzia alternative, della cui valutazione e accoglimento è competente il Funzionario Responsabile, sentito l'organo esecutivo comunale;
8. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il Funzionario Responsabile procede all'invio di espresso sollecito di provvedere al pagamento delle rate mancanti entro 30 giorni, a mezzo di raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata. Decorso inutilmente il predetto termine il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
9. Sull'importo dilazionato si applicano gli interessi di cui all'art.34 del presente regolamento.
10. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'accoglimento dell'istanza di rateazione.
11. L'istanza di rateazione è accolta con provvedimento comunicato al debitore entro 30 giorni dal suo ricevimento ed è accompagnata dal piano di ammortamento con precisa indicazione delle rate e delle scadenze di pagamento. La comunicazione di diniego all'istanza di rateazione è motivata e comunicata all'istante entro il medesimo termine di cui al periodo precedente. Il perfezionamento della dilazione si ha con il pagamento della prima rata comunicato al soggetto che ha concesso la dilazione, entro la scadenza della rata immediatamente successiva.
12. In presenza di debitori in temporanea ma superabile situazione economica e/o personale particolarmente disagiata sono ammesse deroghe migliorative rispetto i piani rate previsti al comma 2; in questo caso, il richiedente la dilazione, allegando documentazione giustificativa comprovante il particolare stato temporaneo di disagio, propone al Funzionario Responsabile un piano rateale straordinario non prorogabile, fino ad un massimo di 72 rate;
13. Nel caso in cui l'istanza di dilazione sia presentata successivamente alla presa in carico da parte del soggetto affidatario della riscossione coattiva delle somme dovute, quest'ultimo è competente alla concessione e gestione della dilazione medesima, secondo le norme del presente regolamento e di legge applicabili.